



Circolare _260
28 Marzo 2019

Ai Docenti

AI D.S.G.A.

Al Sito Web

Oggetto: Formazione delle commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2018/19.

Con nota Miur prot. 5222 del 26/03/2019 sono state pubblicate le disposizioni sulla formazione delle commissioni per gli Esami di Stato 2019.

I Docenti dovranno presentare domanda su “ Istanze on line” a partire dal 27 Marzo 2019 fino al 12 Aprile 2019.

Sono naturalmente esentati da tale operazione i Docenti che sono già stati nominati commissari interni nell'ambito dei Consigli di classe avvenuti nella settimana dal 11 al 15 marzo.

Si allega:

- 1) Nota MIUR 5222**
- 2) Allegati**
- 3) Elenco docenti obbligati a presentare domanda**

F.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Pierucci

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

OGGETTO: Formazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2018/2019

SOMMARIO

1. Configurazione delle commissioni dell' esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

- 1.a. *Disposizioni generali*
- 1.b. *Assegnazione e ripartizione dei candidati esterni*
 - 1.b.a. *Uffici scolastici regionali*
 - 1.b.b. *Istituzioni scolastiche*
- 1.c. *Abbinamenti delle classi/commissioni*
 - 1.c.a. *Istituzioni scolastiche*
 - 1.c.b. *Uffici scolastici regionali*
 - 1.c.c. *Responsabilità*
- 1.d. *Designazione dei commissari interni*
 - 1.d.a. *Criteri particolari*

2. Elenco dei presidenti di commissioni

3. Nomina dei componenti le commissioni di esame di Stato

- 3.a. *Obbligo di espletamento dell'incarico*
- 3.b. *Modalità di partecipazione alle commissioni di esame di Stato*
 - 3.b.a. *Principi generali*
 - 3.b.b. *Personale scolastico in servizio o a riposo*
 - 3.b.c. *Procedimento di controllo dei modelli ES-1*
 - 3.b.d. *Responsabilità*
- 3.c. *Obblighi e facoltà del personale scolastico*
 - 3.c.a. *Personale tenuto a presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente (modello ES-1)*
 - 3.c.b. *Personale che ha facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente (modello ES-1)*
 - 3.c.c. *Personale tenuto a presentare l'istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-1)*
 - 3.c.d. *Personale che ha facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-1)*
- 3.d. *Procedimenti di nomina delle commissioni di esame*
 - 3.d.a. *Principi generali*
 - 3.d.b. *Disposizioni particolari*
 - 3.d.b.a. *Preclusioni alla nomina*
 - 3.d.b.b. *Condizioni personali ostative all'incarico di presidente o commissario*
 - 3.d.b.c. *Personale da esonerare*
 - 3.d.b.d. *Personale non utilizzato nelle operazioni di esame*
 - 3.d.c. *Procedimento di nomina dei presidenti*
 - 3.d.c.a. *Nomine su preferenze e d'ufficio dei dirigenti scolastici tenuti alla presentazione dell'istanza*
 - 3.d.c.b. *Nomine su preferenze e d'ufficio delle altre categorie di personale avente titolo*
 - 3.d.d. *Procedimento di nomina dei commissari esterni*
 - 3.d.e. *Criteri comuni di nomina dei presidenti e dei commissari esterni*
 - 3.d.e.a. *Nomine residuali in ambito regionale di tutte le categorie – Province con non più di quattro distretti*
 - 3.d.e.b. *Preferenze a parità di condizioni*
 - 3.d.e.c. *Assegnazione alla commissione di esame*
- 3.d.f. *Fase finale di nomina delle commissioni di esame*
- 3.d.g. *Impedimento e sostituzioni*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

3.d.g.a. Impedimento a espletare l'incarico

3.d.g.b. Sostituzioni dei componenti le commissioni di esame

4. Casi particolari

4.a. Commissioni nelle scuole italiane all'estero

1. Configurazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

Gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche, per quanto di rispettiva competenza, pongono in essere i procedimenti finalizzati alla configurazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo i criteri di seguito indicati.

1.a Disposizioni generali

Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n.183, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono costituite le commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

Quando la disciplina oggetto della prima prova è affidata a un commissario esterno, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova sono attribuite a uno o più commissari interni e viceversa. Gli altri commissari interni sono individuati nel rispetto dell'equilibrio delle discipline.

La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.

I commissari esterni e il presidente sono nominati dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale. I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 16, co. 4, del d.lgs. n. 62 del 2017 e all'art. 1 del d.m. n. 183 del 2019.

Ai sensi dell'art. 14, co. 3, del d. lgs. n. 62 del 2017, e dell'art. 2, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, i candidati esterni sono assegnati alle commissioni degli istituti scolastici statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando quanto previsto dall'art. 16, co. 3, del d. lgs. n. 62 del 2017. Ciascuna classe non può avere più di trentacinque candidati in totale.

1.b. Assegnazione e ripartizione dei candidati esterni

1.b.a Uffici scolastici regionali

Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale provvede all'assegnazione dei candidati esterni¹ che risiedono nella regione agli istituti statali e paritari, dopo la scadenza del termine per la presentazione

¹ Si rammenta che non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:

-nell'ambito dei corsi quadriennali;

-nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti;

-negli indirizzi del previgente ordinamento di cui all'art. 3, co. 2, del d.P.R. n. 89 del 2010, considerata la peculiarità di tali corsi di studio;

-nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari nei quali sono attuati i progetti EsaBac ed EsaBac *techno* (d.m. n. 95 del 2013 e d.m. n. 614 del 2016);



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

delle domande e nel rispetto delle indicazioni fornite con la c.m. prot. n. 17676 del 2018, relativa ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2018/2019.

In particolare, con riferimento all'assegnazione dei candidati esterni alle diverse sedi di esame, si precisa quanto segue:

1. il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017, con particolare riguardo al criterio della territorialità, provvede ad assegnare i candidati esterni, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi adottati, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta, come previsto dalla succitata c.m. prot. n. 17676 del 2018.

2. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, considerato che i candidati esterni non possono superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati per classe/commissione, non può autorizzare, se non in via eccezionale e previa verifica della scarsa diffusione territoriale dell'indirizzo, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite di soli candidati esterni, costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita, sempre presso istituzioni scolastiche statali, soltanto in corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

Si sottolinea che la mancata osservanza della disposizione di cui all'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017 (*criterio della territorialità*) preclude l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

1.b.b Istituzioni scolastiche

Il dirigente scolastico dell'istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado (con eventuali succursali, sezioni staccate e/o sedi coordinate o sezioni associate) o il coordinatore delle attività educative e didattiche dell'istituto paritario di istruzione secondaria di secondo grado (in seguito, dirigente scolastico/coordinatore), con riferimento ai candidati esterni, procede come segue:

1. ai sensi dell'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017, ripartisce i candidati esterni assegnati all'istituto statale o paritario dall'Ufficio scolastico regionale tra le diverse classi/commissioni dell'istituto, assicurando che il loro numero massimo non superi il cinquanta per cento dei candidati interni, considerando che ciascuna classe non può avere più di trentacinque candidati in totale. I candidati interni devono appartenere a una sola classe;

2. negli indirizzi di studio riportati nell'allegato 10 alla presente circolare, quando la seconda prova scritta di lingua straniera è associata alla classe di concorso generica "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", i candidati esterni vanno assegnati a classi/commissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel loro curriculum coincidano con le lingue straniere della classe nella quale vengono inseriti;

- nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall'art. 15, co. 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le predette Province autonome.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

3. negli indirizzi di studio riportati nell'allegato 11 alla presente circolare, per i quali è stata individuata tra le altre materie affidate a commissari esterni la lingua straniera, associata alla classe di concorso generica "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", i candidati esterni vanno assegnati a classi/commissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel loro curriculum coincidano con le lingue straniere della classe nella quale vengono inseriti;

4. nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma professionale di "tecnico" che hanno frequentato il corso annuale, previsto dall'art. 15, co. 6, del d. lgs. n. 226 del 2005 e dall'Intesa del 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, vanno considerati quali candidati interni per il corrispondente indirizzo di studio di istruzione professionale. Conseguentemente, la classe dell'istituto professionale statale cui sono assegnati tali candidati deve essere considerata quale "classe articolata";

5. nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso d'istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'art. 20, co. 1, lettera c) del d. lgs. n. 226 del 2005, e hanno frequentato il corso annuale vanno considerati quali candidati interni per il corrispondente indirizzo di studio di istruzione professionale. La struttura e l'articolazione dell'esame di Stato conclusivo del corso annuale sono definite nel Protocollo d'intesa tra il MIUR e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

1.c Abbinamenti delle classi/commissioni

1.c.a Istituzioni scolastiche

Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo aver inserito gli studenti aspiranti candidati per abbreviazione per merito, ove possibile, nella classe terminale dello stesso corso frequentato e dopo aver ripartito tra le classi terminali i candidati esterni come assegnati all'istituto dall'Ufficio scolastico regionale, formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni e all'abbinamento delle classi/commissioni (avvalendosi dell'allegato modello ES-0, in modalità esclusivamente *on line* nel portale SIDI), sulla base dei seguenti criteri:

1. ciascuna classe terminale, statale o paritaria - ivi comprese le classi articolate su più indirizzi di studio - confluisce in una sola commissione;

2. l'istituto della prima classe della commissione può essere statale (anche relativo a percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, esplicitando il codice meccanografico specifico) o paritario, e dà il nome alla commissione;

3. l'abbinamento tra le due classi/commissioni è effettuato in modo che i commissari esterni, sulla base delle discipline loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le classi. I commissari esterni svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati;

4. l'abbinamento deve essere effettuato nell'ordine:

- tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio;

- tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, qualora le discipline affidate ai commissari esterni siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso. Hanno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esista coincidenza della/e disciplina/e oggetto della seconda prova scritta;

- tra il codice del corso diurno e quello di pari indirizzo del percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, se gli stessi operano nella stessa sede. In subordine, è consentito l'abbinamento di due classi di percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti anche relativi a indirizzi diversi, per i quali esista coincidenza della/e disciplina/e oggetto di seconda prova scritta.

Qualora per difficoltà obiettive (a esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non sia possibile rispettare i criteri sopra indicati, è consentito effettuare abbinamenti tra due classi con indirizzi di studio diversi dello stesso ordine scolastico (licei, istituti tecnici, istituti professionali), ed, eccezionalmente e in via residuale, tra due classi appartenenti a ordini di studio diversi,



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

anche quando le discipline affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi, l'abbinamento è consentito anche nel caso in cui la disciplina o classe di concorso coincidente sia una sola.

Nelle situazioni da ultimo descritte, il commissario o i commissari esterni non coincidenti operano, in sede d'esame, limitatamente all'indirizzo per il quale sono stati nominati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni e interni prevista dall'art. 16, co. 4, del d. lgs. n. 62 del 2017.

MODELLO ES-0

Precisazione sull'indicazione della lingua straniera per i soli indirizzi di studio di cui agli allegati 10 e 11

Per la puntuale predisposizione del plico telematico della seconda prova scritta d'esame, negli indirizzi di studio di cui agli allegati 10 e 11 alla presente circolare, per i quali la/e disciplina/e della seconda prova scritta è/sono genericamente referenziata/e come prima lingua straniera o seconda lingua straniera o terza lingua straniera in abbinamento alla classe di concorso "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", è necessaria una particolare attenzione da parte delle istituzioni scolastiche nella compilazione *on line* del modello ES-0.

**INDIRIZZI
STUDIO
RIPORTATI
NELL'ALLEGATO
10** **DI** Per ogni gruppo di candidati degli indirizzi di studio riportati nell'allegato 10 alla presente circolare, è necessario indicare la/e lingua/e straniera/e che corrisponde/corrispondono alla scelta del Ministro di cui al d.m. n.37 del 2019. Nell'ipotesi in cui le discipline oggetto di seconda prova scritta siano "Lingua e cultura straniera 1" e "Lingua e cultura straniera 3", l'istituto è tenuto a precisare nello specifico campo del modello ES-0 quali sono la prima e la terza lingua straniera studiate dal gruppo di candidati della classe d'esame. Nell'ipotesi in cui nella classe/commissione l'insegnamento delle lingue sia impartito per gruppi di studenti, la compilazione del modello deve essere effettuata ripartendo i candidati in gruppi, per ognuno dei quali sono indicate la lingue straniere che corrispondono alla scelta del Ministro di cui al d.m. n. 37 del 2019.

**INDIRIZZI
STUDIO
RIPORTATI
NELL'ALLEGATO
11** **DI** Per garantire la corretta nomina dei commissari esterni di lingua straniera, negli indirizzi riportati nell'allegato 11, nei quali la prima o la seconda o la terza lingua straniera, abbinata alla classe di concorso "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", sia indicata tra le altre discipline affidate a commissario esterno, l'istituto è tenuto a precisare nel campo del modello ES-0 la specifica lingua straniera corrispondente alla scelta effettuata dal Ministro con il d.m. n. 37 del 2019. Nell'ipotesi in cui la disciplina orale affidata a commissario esterno sia la seconda lingua straniera, l'istituto è tenuto a precisare nel rispettivo campo del modello ES-0 qual è la seconda lingua straniera studiata dal gruppo di candidati della classe d'esame. Nell'ipotesi in cui nella classe-commissione l'insegnamento delle lingue sia impartito per gruppi di studenti, la compilazione *on line* del modello deve essere effettuata ripartendo i candidati in gruppi, per ognuno dei quali deve essere indicata la lingua straniera che corrisponde alla scelta del Ministro di cui al d.m. n. 37 del 2019.

Si precisa che l'indicazione delle lingue straniere è obbligatoria e richiesta solo per gli indirizzi di studio inclusi nei predetti allegati 10 e 11.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Le proposte di formazione e abbinamento delle commissioni di esame, elaborate dai dirigenti scolastici/coordinatori secondo i criteri di cui sopra, attraverso gli allegati modelli ES-0 ed ES-C compilati *on line* nel sistema SIDI e trasformati in formato pdf, sono messe a disposizione dell'Ufficio scolastico regionale competente secondo la tempistica prevista nell'allegato 5.

La compilazione telematica dei modelli ES-0 ed ES-C compete sia agli istituti statali che agli istituti paritari. I dati inseriti dalle istituzioni scolastiche nella compilazione del modello ES-0, in particolare, sono memorizzati dal sistema e acquisiti in via definitiva da parte degli uffici scolastici territoriali, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie.

Il modello ES-0 ripropone il numero degli studenti frequentanti già trasmessi dalle istituzioni scolastiche all'Anagrafe nazionale degli studenti. In relazione a tale consistenza numerica, in questa fase le stesse istituzioni scolastiche possono apportare le modifiche necessarie al fine di assicurare una regolare configurazione della commissione.

1.c.b Uffici scolastici regionali

L'Ufficio scolastico regionale, per il tramite degli Ambiti territoriali provinciali, una volta importati a sistema, tramite le apposite funzioni, i dati contenuti nei modelli ES-0 e consultati i modelli ES-C (contenenti i dati relativi ai commissari interni) compilati telematicamente dalle scuole, valuta le proposte formulate dai dirigenti scolastici/coordinatori e provvede alle variazioni ritenute necessarie, in conformità ai criteri sopraindicati per gli abbinamenti delle classi/commissioni.

Con riferimento a tale attività, si evidenzia quanto segue:

1. la commissione deve essere costituita sulla base dell'indirizzo d'esame, come individuato nelle tabelle allegate al d.m. n. 37 del 2019. Si sottolinea l'importanza della corretta individuazione dell'indirizzo d'esame, in quanto a esso sono direttamente associate sia la/e disciplina/e oggetto della seconda prova scritta che le discipline affidate ai commissari esterni;

2. nel rispetto del criterio della territorialità di cui all'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017, l'Ufficio scolastico regionale procede, prima in ambito comunale e poi provinciale, agli abbinamenti ad altro istituto delle classi/commissioni rimaste isolate nell'istituto di appartenenza, in quanto di numero dispari, comprese le eventuali classi dei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti. In caso di impossibilità di procedere all'abbinamento, in via eccezionale, l'Ufficio scolastico regionale costituisce una commissione a sé stante, nella quale la componente esterna è nominata unicamente in funzione di tale commissione;

3. non è consentito procedere all'abbinamento tra le classi/commissioni operanti in province diverse. Detto criterio si intende applicabile anche al fine dell'abbinamento di classi/commissioni in caso di classi articolate.

Dopo l'attività di valutazione e controllo delle proposte di configurazione dei dirigenti scolastici/coordinatori, gli Uffici scolastici regionali, anche avvalendosi degli Ambiti territoriali provinciali, all'uopo delegati, provvedono all'acquisizione definitiva nel sistema informativo delle configurazioni delle commissioni di esame utilizzando – come già precisato - i dati presenti come inseriti dagli istituti statali e paritari nella fase di proposta con il modello ES-0.

Al fine della predisposizione dei plichi telematici occorrenti per le prove scritte dell'esame di Stato, destinati alle commissioni della Provincia autonoma di Bolzano, delle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, degli istituti per sordomuti, nonché dei corsi annuali per gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'Intesa tra il MIUR e le province autonome di Trento e di Bolzano, i dati contenuti nei modelli ES-0 sono acquisiti al sistema informativo da parte dei suddetti uffici, con la funzione



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Gestione configurazioni >> Acquisizione configurazione commissione, selezionando l'apposita casella "Commissione per soli plichi".

I dati relativi alla configurazione delle commissioni della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai fini dell'acquisizione al sistema informativo, sono indirizzati al MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio terzo, all'indirizzo di posta elettronica certificata dgosv@postacert.istruzione.it.

Si invitano i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali a verificare che gli istituti statali e paritari non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia prevista l'assegnazione degli specifici plichi contenenti le prove di esame.

1.c.c Responsabilità

La corretta compilazione dei modelli ES-0 ed ES-C da parte dei dirigenti scolastici/coordinatori e la successiva acquisizione definitiva al sistema da parte dei competenti uffici scolastici periferici sono requisiti essenziali per la individuazione e nomina dei componenti le commissioni d'esame.

Si richiama, perciò, l'attenzione sulla personale responsabilità di coloro che riportino nei succitati modelli indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni.

Si sottolinea, altresì, la responsabilità degli uffici scolastici periferici e dei dirigenti scolastici/coordinatori in ordine al mancato o inidoneo controllo sulla correttezza dei dati trasmessi, rispettivamente, dai dirigenti scolastici/coordinatori e dal personale preposto delle scuole interessate.

1.d. Designazione dei commissari interni

A seguito dell'indicazione delle discipline affidate ai commissari esterni e dell'individuazione della/e disciplina/e oggetto della seconda prova scritta da parte del Ministro avvenuta con d.m. n. 37 del 2019 e dell'effettuazione delle suddette operazioni di abbinamento delle classi/commissioni, ciascun consiglio di classe designa i commissari interni.

Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo tale designazione, procede alla registrazione telematica del modello ES-C e lo inoltra all'Ufficio scolastico regionale per il tramite dell'Ambito territoriale provinciale.

Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari interni, opera tenendo presenti i seguenti criteri:

1. ai sensi dell'art. 1, co. 2, quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la/le disciplina/e oggetto della seconda prova sono affidate a uno o più commissari interni e viceversa;
2. ai sensi dell'art. 10 del d.m. n. 183 del 2019, i commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell'insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, individuato tra le discipline non affidate ai commissari esterni. Può essere designato come commissario interno un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento.

Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell'esame di Stato, non possono designare commissari interni con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all'art. 10, co. 1, lettera c), del d.P.R. n.89 del 2010, relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa di cui all'art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n.87 del 2010, e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa di cui all'art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n.88 del 2010;

3. i commissari interni sono individuati nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline. E' necessario garantire



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

una equa e ponderata ripartizione delle discipline oggetto di studio dell'ultimo anno tra la componente interna e quella esterna. Occorre precisare che i commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea). La scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della progettazione organizzativa e didattica del consiglio di classe, come illustrata nel documento del consiglio di classe del 15 maggio, in modo da poter offrire in sede di esame alla componente esterna tutti gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione del candidato.

4. Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l'ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all'esame di Stato.

5. Ai sensi dell'art. 10, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, nel caso residuale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici interessati.

6. Per i candidati ammessi all'abbreviazione per merito, i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati.

7. I docenti designati come commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della l. n. 104 del 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell'ipotesi in cui venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di discipline oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico/coordinatore designa docenti del medesimo insegnamento appartenenti allo stesso istituto.

8. Si richiama l'attenzione sulla particolare importanza del regime di incompatibilità dei componenti la commissione, anche alla luce delle disposizioni normative in materia di prevenzione e di contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici. A tal fine si sottolinea la necessità di evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità, con riguardo all'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario interno sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2019, la nomina di commissario interno sarà affidata al supplente che ha impartito l'insegnamento nel corso dell'anno scolastico.

1.d.a Criteri particolari

Nelle classi articolate su più indirizzi di studio o nelle classi nelle quali vi siano gruppi di studenti che studiano lingue straniere diverse, i commissari interni sono designati in modo che ciascuno degli stessi rappresenti i diversi indirizzi o i diversi gruppi di studenti. Qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza, si procede alla designazione di più commissari interni con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso, i commissari interni operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni e interni.

Per i corsi di studio nei quali è obbligatorio lo studio di due o più lingue straniere, qualora la/le disciplina/e oggetto di seconda prova scritta sia una/due lingue straniere e la/le stessa/e sia/siano affidata/e al/ai commissario/i interno/i, questi deve/devono essere il/i docente/i della lingua/e straniera/e scelta/e dal Ministro con d.m. n. 37 del 2019. Lo/Gli altro/i commissario/i interno/i deve/devono essere titolari di discipline diverse da quelle assegnate agli esterni.

Per la regione Lombardia, nelle classi di istituto professionale statale alle quali sono assegnati i candidati in possesso del diploma professionale di "tecnico" che frequentano nel corrente anno scolastico il corso



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

annuale, previsto dall'art. 15, co. 6, del citato d.lgs. n. 226 del 2005 e dalla relativa Intesa del 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, i commissari interni designati dal consiglio di classe dell'istituto professionale assegnatario operano anche per tale gruppo di candidati.

E' assicurata, per le classi degli studenti che sostengono l'esame del progetto EsaBac, fermo restando il limite numerico di tre commissari interni, oltre alla presenza del commissario esterno competente per la disciplina "lingua e letteratura francese", la presenza, come commissario interno, del docente di storia, qualora la disciplina non risulti assegnata a commissari esterni. Parimenti, fermo restando il numero di membri previsto dalle disposizioni vigenti, nelle commissioni giudicatrici di esame di Stato che valutano gli studenti degli istituti tecnici in cui è attivato il progetto EsaBac *techno*, è assicurata la presenza sia del commissario esterno competente per la disciplina "Lingua, cultura e comunicazione" francese, che del commissario interno per la disciplina di storia, qualora la disciplina non risulti assegnata a commissari esterni.

2. Elenco dei presidenti di commissioni

Ai sensi dell'art. 16, co. 5, del d.lgs. n. 62 del 2017, e dell'art. 3 del d.m. n. 183 del 2019, presso l'Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Sono tenuti a presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale (della regione di servizio) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale (della regione di servizio o, con riferimento al personale collocato a riposo, della regione di residenza) :

- a) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
- b) i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- c) i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
- d) i dirigenti scolastici di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
- e) i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di inserimento nell'elenco dei presidenti di commissione, purché rientrino in una delle categorie elencate nel presente paragrafo:

- 1) i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale;
- 2) i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
- 3) i docenti di sostegno, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado;
- 4) i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
- 5) i docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Le istanze di inclusione nell'elenco regionale dei presidenti di commissione sono trasmesse dagli aspiranti tramite l'allegato modello ES-E², attraverso l'apposita funzione disponibile sul portale POLIS, secondo la tempistica riportata nell'allegato 5 alla presente circolare. Il sistema trasmette agli interessati notifica dell'avvenuta presentazione dell'istanza all'indirizzo di posta elettronica registrato su POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema. Immediatamente dopo, gli aspiranti alla nomina in qualità di presidente possono provvedere alla compilazione della relativa istanza di nomina (modello ES-1).

Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di verifica dei modelli ES-1, i dirigenti, con riferimento alle istanze di propria competenza, riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-1, provvedono agli adempimenti consequenziali. Pertanto, qualora le modifiche poste in essere sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.

A seguito delle predette operazioni di verifica, gli elenchi regionali dei presidenti sono elaborati dal sistema informativo e trasmessi ai competenti Uffici scolastici regionali, che provvedono alla pubblicazione degli stessi.

3. Nomina dei componenti le commissioni di esame di Stato

3.a Obbligo di espletamento dell'incarico

L'art. 1, co. 4, del d.m. n. 183 del 2019 prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.

Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

I docenti nominati componenti delle commissioni dell'esame di Stato sono esonerati dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado solo se vi sia sovrapposizione temporale di attività, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

I docenti degli istituti professionali nominati componenti delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono esonerati dalla partecipazione, in qualità di componenti, agli esami di qualifica IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, solo nell'ipotesi di sovrapposizione temporale degli incarichi.

3.b Modalità di partecipazione alle commissioni di esame di Stato

3.b.a Principi generali

Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni delle commissioni di esame di Stato sono disposte dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale che, a tal fine, si avvale del sistema informativo.

Le istanze di nomina in qualità di componenti le commissioni di esame sono presentate attraverso il modello ES-1. Si precisa che la presentazione dell'istanza di inclusione nell'elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata dall'istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione alla procedura di nomina.

² Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentito di trasmettere il modello ES-E cartaceo all'ambito territoriale provinciale della provincia di residenza.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

I presidenti delle commissioni sono scelti nell'ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo l'ordine di precedenza e nel rispetto dei criteri e delle fasi di cui agli artt. 4 e 7 del d.m. n. 183 del 2019. Si precisa che, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'esame di Stato, in caso di esaurimento dell'elenco regionale, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale può nominare personale non inserito in tale elenco, appartenente alle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del citato d.m. I commissari esterni sono scelti nell'ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo l'ordine di precedenza e nel rispetto dei criteri e delle fasi di cui agli artt. 6 e 8 del d.m. n. 183 del 2019.

3.b.b. Personale scolastico in servizio o a riposo

Le istanze degli aspiranti alla nomina in qualità di componenti le commissioni dell'esame di Stato sono trasmesse, tramite il modello ES-1, esclusivamente *on line* nel portale POLIS.

Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentito di trasmettere il modello ES-1 cartaceo all'ambito territoriale provinciale della provincia di residenza.

Il personale della scuola della Regione autonoma Valle d'Aosta, della Provincia di Bolzano e delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno - italiano del Friuli Venezia Giulia trasmette il modello ES -1 in forma cartacea agli uffici competenti per territorio. La trasmissione telematica o la consegna cartacea (solo nei casi sopra previsti) dei modelli ES-1 avviene secondo la tempistica di cui all'allegato 5 alla presente circolare.

Si raccomanda un'attenta lettura delle istruzioni relative alla compilazione del modello ES-1 e della relativa guida *on line*, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze e dei titoli richiesti, all'indicazione, nei casi previsti, del codice della disciplina, nonché all'indicazione dell'elenco completo delle sedi di servizio dell'anno scolastico in corso e degli ultimi due anni, anche al fine di evitare errori od omissioni e prevenire l'insorgere di situazioni di contenzioso.

Il personale collocato a riposo deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina.

3.b.c. Procedimento di controllo dei modelli ES-1

I dirigenti scolastici/coordinatori e i dirigenti degli Uffici scolastici periferici, ognuno con riferimento alle istanze di propria competenza, sono chiamati a effettuare in ordine cronologico:

1. la verifica amministrativa del contenuto dei modelli ES-1 trasmessi dagli aspiranti alla nomina. I suddetti dirigenti sono tenuti a effettuare un attento controllo del contenuto delle dichiarazioni presenti nei modelli stessi attraverso una verifica puntuale dei dati con riguardo all'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e dichiarati da parte degli aspiranti. Si richiama, in particolare, l'attenzione sul controllo dei requisiti previsti nella sezione "Dati di insegnamento";

2. la convalida delle domande trasmesse con i suddetti modelli. Tale convalida fa fede rispetto a tutti i dati in esse contenuti e attesta l'espletamento dell'attività di controllo da parte dei dirigenti responsabili;

3. l'eventuale revoca della domanda in precedenza convalidata, per mancanza dei requisiti richiesti per la convalida. E' consentito convalidare nuovamente una domanda revocata per errore.

Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di controllo dei modelli ES-1, i dirigenti, con riferimento alle istanze di propria competenza, riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-1, provvedono agli adempimenti consequenziali. Pertanto, qualora le modifiche poste in essere sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.

Si precisa che il sistema informativo tratta, per la nomina delle commissioni d'esame, esclusivamente le domande controllate e che risultano convalidate dai soggetti responsabili. Non hanno alcun rilievo ai fini della nomina le domande revocate. Si evidenzia che le istituzioni scolastiche, al termine dell'attività di



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

verifica e convalida dei modelli ES-1, devono trasmettere agli Uffici scolastici regionali, insieme agli elenchi già prodotti in formato cartaceo, un elenco alfabetico riepilogativo delle domande “revocate”.

I dirigenti scolastici/coordinatori, terminate le attività di competenza, hanno, inoltre, cura di trasmettere agli Uffici scolastici regionali, per il tramite degli Ambiti territoriali provinciali, secondo la tempistica di cui all'allegato 5:

-l'elenco alfabetico riepilogativo degli aspiranti membri delle commissioni di esame che hanno presentato domanda attraverso il modello ES-1;

-l'elenco degli esonerati e dei docenti con il ruolo di “referente del plico telematico” designati presso ogni istituzione scolastica e che, pertanto, non sono tenuti a presentare l'istanza di nomina in qualità di componente di commissione dell'esame di Stato;

- l'elenco dei docenti che abbiano omesso di presentare l'istanza, indicandone i motivi.

3.b.d Responsabilità

Si richiama l'attenzione sulla personale responsabilità di coloro che riportino indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni.

Si sottolinea, inoltre, la responsabilità dei dirigenti degli uffici scolastici periferici e dei dirigenti scolastici/coordinatori in ordine al mancato o inadeguato controllo sulla correttezza dei dati indicati rispettivamente dai dirigenti scolastici, dai docenti e dal personale in quiescenza. Gli uffici scolastici periferici e i dirigenti scolastici/coordinatori possono richiedere agli interessati le rettifiche e/o integrazioni ritenute necessarie ai fini della regolarità del procedimento.

3.c Obblighi e facoltà del personale scolastico

3.c.a Personale tenuto a presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente (modello ES-1)

Ai sensi dell'art. 4, co. 2, lettera a), del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell'istanza di nomina in qualità di presidente:

- i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili³.

3.c.b Personale che ha facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente (modello ES-1)

Ai sensi dell'art. 4, co. 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), e co. 3, del d.m. n. 183 del 2019, hanno facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:

1. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;

2. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;

3. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, incarico di presidenza;

4. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;

³ Si precisa che, qualora i citati dirigenti scolastici si trovino in situazione di disabilità o usufruiscano delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i., gli stessi hanno facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente di commissione.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

5. i docenti in servizio di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
6. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
7. i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
8. dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni;
9. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Si evidenzia che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione attraverso l'inoltro del modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nel presente paragrafo:

- a) ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;
- b) i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
- c) i docenti di sostegno, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti, i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all'esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l'esame;
- d) i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
- e) i docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall'articolo 4 del d.m. n.183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

3.c.c Personale tenuto a presentare l'istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-1)

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell'istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza e i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell'offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

- che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell'ultimo anno dei corsi di studio;
- che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico⁴ o fino al termine delle attività didattiche (ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza), in servizio in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

- che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell'ultimo anno dei corsi di studio;

- che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.

3.c.d Personale che ha facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-1)

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lettere d) ed e), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

1. i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso), in considerazione dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999;

2. i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c e 3.c.d.:

a) ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;

b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;

c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all'esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l'anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all'esame di Stato;

d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992;

e) i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

⁴ Sono "assimilati" ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico i docenti di ruolo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, utilizzati per l'intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento della scuola secondaria di secondo grado, i quali hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Si evidenzia che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di commissario esterno, può contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione, purché in possesso dei prescritti requisiti.

Si sottolinea la necessità di una attenta verifica da parte degli uffici competenti dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, secondo quanto già in precedenza ribadito, anche ai fini della responsabilità in ordine alle domande confermate.

3.d Procedimenti di nomina delle commissioni di esame

3.d.a Principi generali

I componenti le commissioni dell'esame di Stato sono nominati:

- a. secondo le fasi territoriali di nomina di cui agli artt. 7 e 8 del d.m. n. 183 del 2019;
- b. all'interno delle fasi territoriali di nomina, in base ai criteri di cui agli artt. 4 e 6 del citato d.m.;
- c. in base alle preferenze a parità di condizioni di cui all'art. 9 del predetto d.m.

Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni alla nomina e delle condizioni personali ostative all'incarico di cui agli artt. 13 e 14 del suindicato d.m.

I presidenti e i commissari esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale di cui sopra. Ove non sia possibile la nomina nelle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.

Nel rispetto dei criteri di precedenza, le nomine dei commissari esterni sono disposte secondo il seguente ordine:

1. per la disciplina di insegnamento;
2. per la classe di concorso in cui è compresa la disciplina di insegnamento.

3.d.b Disposizioni particolari

3.d.b.a Preclusioni alla nomina

Ai sensi dell'art. 13 del d.m. n. 183 del 2019, i presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti:

- nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
- nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, salvo quanto previsto dall'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019⁵;
- nelle scuole statali o paritarie ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno;
- nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti (anche paritarie, con riferimento ai docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari).

3.d.b.b Condizioni personali ostative all'incarico di presidente o commissario

Ai sensi dell'art. 14 del d.m. n. 183 del 2019, sono condizioni personali ostative all'incarico di presidente e di commissario:

- a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

⁵ Ai sensi dell'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, nelle province con non più di quattro distretti, nelle fasi di nomina comunali e provinciali d'ufficio e sui posti da presidente e commissario esterno rimasti disponibili, si può procedere alla nomina dei componenti le commissioni nell'ambito del distretto di servizio degli stessi.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- b) avere in corso procedimenti disciplinari;
- c) essere incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
- d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
- e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
- f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 151 del 2001, e successive modifiche e integrazioni;
- g) essere in aspettativa o distacco sindacale.

È altresì preclusa la possibilità di presentare istanza di nomina in qualità di presidente o commissario esterno a:

- docenti designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico;
- docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari;
- personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell'esame di Stato, qualora quest'ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato;
- personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2019;
- personale che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.

3.d.b.c Personale da esonerare

I dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall'incarico.

3.d.b.d Personale non utilizzato nelle operazioni di esame

Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2019, assicurando la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici acquisiscono l'effettivo recapito di tale personale dirigente e docente, con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.

3.d.c Procedimento di nomina dei presidenti

Ai sensi dell'art. 4, cc. 1 e 4, del d.m. n. 183 del 2019, i presidenti di commissione sono nominati dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale attingendo esclusivamente dall'elenco regionale dei presidenti; al fine di garantire il regolare svolgimento dell'esame di Stato, in caso di esaurimento dell'elenco regionale, l'Ufficio scolastico regionale può nominare personale non inserito in tale elenco, purché appartenente alle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019.

3.d.c.a Nomine su preferenza e d'ufficio dei dirigenti scolastici tenuti alla presentazione dell'istanza

Le nomine relative ai dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado ovvero a istituti statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e ai dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, tenuti alla presentazione della istanza di nomina in qualità di presidente, attraverso il modello ES-1, sono disposte



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

considerando prioritariamente le preferenze espresse dagli aspiranti relativamente al comune e alla provincia di servizio o di residenza, dando priorità a quelle relative al comune, nello stesso ordine in cui sono indicate nella scheda di partecipazione.

Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola nella quale si presta servizio (salvo quanto previsto dall'art. 13, co. 2. del d.m. n. 183 del 2019) e i comuni della provincia di servizio o di residenza, purché compresa nella regione di servizio e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza. Si precisa che non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale.

Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina in qualità di presidente, si procede alla nomina d'ufficio dei dirigenti scolastici di cui sopra nell'ambito del comune, e, poi, della provincia. L'assegnazione d'ufficio viene effettuata tenendo conto dell'eventuale opzione di gradimento tra comune di servizio o di residenza, nell'ordine indicato nella tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia. In assenza dell'opzione, si procede a partire dal comune di servizio.

3.d.c.b Nomine su preferenza e d'ufficio delle altre categorie di personale avente titolo

Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale dei dirigenti scolastici tenuti alla presentazione dell'istanza, sono disposte le nomine sulla base delle preferenze espresse in ambito comunale e provinciale da tutte le altre categorie di personale avente titolo alla nomina in qualità di presidente, nello stesso ordine in cui sono state indicate nel modello ES-1. Anche in questo caso è data priorità alle preferenze relative al comune di servizio e/o di residenza.

Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio (salvo quanto previsto dall'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019), e i comuni della provincia di servizio o residenza e, per il personale non in servizio, della sola provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale.

A seguire, si procede alla nomina d'ufficio, nell'ambito del comune ed eventualmente della provincia, degli altri aspiranti. L'assegnazione d'ufficio è effettuata considerando l'eventuale opzione di gradimento tra il comune di servizio e quello di residenza, nell'ordine indicato nella tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia. In assenza dell'opzione, si procede a partire dal comune di servizio.

Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia.

3.d.d Procedimento di nomina dei commissari esterni

Le nomine, tenendo presenti le preclusioni e le condizioni personali ostative previste (paragrafi 3.d.b.a e 3.d.b.b), sono disposte per gli aspiranti di cui ai paragrafi 3.c.c e 3.c.d della presente circolare.

Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico nel quale è presente la scuola in cui si presta servizio (salvo quanto previsto dall'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019) e i comuni della provincia di servizio o residenza e, per il personale non in servizio, della sola provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale.

Le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine di criteri:

- 1.a domanda, nelle sedi d'esame comprese nel comune di servizio o residenza, nell'ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;
- 2.d'ufficio, nelle sedi d'esame relative al comune di servizio o residenza;
- 3.a domanda, nelle sedi d'esame comprese nella provincia di servizio o residenza, nell'ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

4.d'ufficio, nelle rimanenti sedi d'esame comprese nella provincia cui appartiene il comune di residenza o di servizio, secondo l'opzione di maggior gradimento espressa dall'aspirante. In assenza dell'opzione, si opera sulla provincia di servizio.

Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia.

Alle sopraindicate fasi 1, 2, 3, e 4 partecipano, in prima istanza, i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine dell'attività didattica in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame o della idoneità di cui alla l. n. 124 del 1999. In subordine, partecipano docenti di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso), in considerazione dell'abilitazione posseduta; quindi, i docenti che, negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado, ovvero dell'idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999.

Infine, in caso di ulteriore necessità per vacanza dei posti nelle commissioni, il procedimento prende in considerazione il personale docente a tempo determinato, privo di abilitazione ma fornito di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli. Le nomine sono disposte nell'ordine già indicato seguendo nuovamente le fasi 1, 2, 3 e 4 sopradescritte.

Eventuali posti ancora non coperti al termine delle fasi sopradescritte sono assegnati direttamente dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente. Tali posti non possono essere assegnati ad aspiranti fuori dell'ambito provinciale.

3.d.e Criteri comuni di nomina dei presidenti e dei commissari esterni

3.d.e.a Nomine residuali in ambito regionale di tutte le categorie - Province con non più di quattro distretti

Ai sensi dell'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, solo per le province con non più di quattro distretti, esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti sia comunale che provinciale, qualora non sia possibile – in base alle disposizioni sopraindicate – nominare i presidenti e i commissari esterni di tutte le commissioni di esame, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'esame di Stato, si procede alla nomina d'ufficio dei componenti le commissioni nello stesso ambito distrettuale di servizio, in deroga alle preclusioni dell'ambito distrettuale. Si opera comunque nel rispetto di tutte le altre preclusioni di cui al d.m. n. 183 del 2019, di seguito specificate:

- divieto di nomina nelle commissioni di esame presenti nella scuola di servizio (anche con riferimento alla scuola di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
- divieto di nomina nelle scuole ove si sia prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso;
- divieto di nomina nelle scuole ove si sia svolto per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o commissario esterno.

Da ultimo, come ipotesi residuale, nel caso di impossibilità di formare le commissioni, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale può nominare d'ufficio, anche al di fuori della provincia, in ambito regionale, a partire dalla provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita e in base alle tabelle di viciniorietà tra comuni e distretti della stessa provincia e di province della stessa regione, tenendo comunque conto delle minori distanze di percorrenza.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Eventuali posti ancora non coperti attraverso il procedimento sono assegnati direttamente dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente.

3.d.e.b Preferenze a parità di condizioni

Ai sensi dell'art. 9 del d.m. n. 183 del 2019, la preferenza nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni, nell'ambito della categoria di personale di cui agli artt. 4 e 6 del succitato decreto ministeriale, a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa per i dirigenti scolastici quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti. Per i docenti a tempo determinato va tenuto conto dell'anzianità di servizio non di ruolo.

A parità di tutte le condizioni, la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.

3.d.e.c Assegnazione alla commissione di esame

L'assegnazione a una delle commissioni operanti nelle sedi d'esame disponibili alla nomina, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopra esposti, avviene secondo il principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino ufficiale del MIUR, integrato con l'elenco delle scuole paritarie.

Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, sono esaminate, ai fini dell'assegnazione, prioritariamente le commissioni costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest'ultimo caso vengono considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.

3.d.f Fase finale di nomina delle commissioni di esame

Al termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti nei modelli ES-1, secondo quanto in precedenza specificato, il sistema informativo mette a disposizione di ciascuno degli Uffici scolastici regionali, per ogni sede di esame, i provvedimenti di nomina dei presidenti e dei commissari esterni.

I provvedimenti di nomina sono notificati ai soli aspiranti nominati che sono tenuti ad utilizzare il modello ES-1 nel portale POLIS e alla relativa scuola di servizio direttamente dal sistema informativo, con l'invio di un'email alla casella di posta elettronica risultante dalla registrazione dell'aspirante al portale POLIS. L'email rimanda l'aspirante nominato alla consultazione e alla stampa del provvedimento di nomina definitiva presente all'interno del portale POLIS.

Si evidenzia che, nel caso di segnalazione di problemi di funzionamento del procedimento da parte degli aspiranti alla nomina, gli uffici territoriali possono fare ricorso alle ordinarie modalità di notifica.

I restanti provvedimenti di nomina, relativi agli aspiranti nominati non tenuti a utilizzare il modello ES-1 nel portale POLIS, sono notificati ai diretti interessati dagli Uffici scolastici regionali attraverso le ordinarie modalità, anche per il tramite degli Ambiti territoriali provinciali, avendo comunque a disposizione i provvedimenti di nomina, come sopra precisato.

Gli Uffici scolastici regionali adottano e notificano il provvedimento di nomina delle commissioni d'esame estrapolando i dati del presidente e dei commissari esterni dai risultati del procedimento informatizzato e allegando, per i commissari interni, i modelli ES-C.

Gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti ad assicurare la massima informazione attraverso la pubblicazione della composizione delle commissioni nell'ambito territoriale e nella scuola stessa.

Si precisa che eventuali reclami da parte degli aspiranti in relazione al procedimento di nomina, indirizzati agli Uffici scolastici regionali, devono essere adeguatamente motivati, con specifica



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

indicazione delle disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto alle posizioni di eventuali terzi interessati.

3.d.g Impedimento e sostituzioni

3.d.g.a Impedimento a espletare l'incarico

L'impedimento a espletare l'incarico da parte dei presidenti deve essere comunicato immediatamente all'Ufficio scolastico regionale competente, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa immediata sostituzione.

L'impedimento a espletare l'incarico da parte dei commissari interni deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa sostituzione.

L'impedimento a espletare l'incarico da parte dei commissari esterni deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e al competente dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, il quale ne dispone l'immediata sostituzione.

La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente scolastico, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

3.d.g.b Sostituzioni dei componenti le commissioni di esame

Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti le commissioni, si fa rinvio all'art. 15 del d.m. n. 183 del 2019 e alle disposizioni dell'o.m. n. 205 del 2019.

4. Casi particolari

4.a. Commissioni nelle scuole italiane all'estero

Con riferimento alle scuole italiane all'estero, si richiamano le specifiche disposizioni di cui al d.m. n. 37 del 2019, in base alle quali nelle scuole medesime è sempre affidata al commissario interno la lingua straniera veicolare nel Paese in cui ha sede l'istituzione scolastica medesima, a eccezione delle scuole italiane all'estero dove è attivo il progetto EsaBac, nelle quali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.m. n.95 del 2013, è assicurata la presenza del commissario esterno competente per la disciplina lingua e letteratura francese e del commissario per la disciplina di storia. Parimenti, per l'Esabac *techno*, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.m. n.614 del 2016, è assicurata la presenza del commissario esterno per la disciplina lingua, cultura e comunicazione francese e del commissario per la disciplina storia.

Si rappresenta altresì che, attesa la speciale disciplina dell'esame di Stato presso tali istituzioni scolastiche, si applica il d.lgs. n. 62 del 2017 per la parte relativa alla costituzione della commissione su due classi tra loro abbinata, qualora ciò sia compatibile con il particolare contesto.

Al riguardo, nel rammentare che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane all'estero sono diramate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si richiama l'attenzione sugli artt. 8, 9, 10 del d.i. n. 2508 del 1999, relativi agli abbinamenti delle classi. Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 24, co. 2, del d.lgs. n. 64 del 2017, per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, invia in missione o in viaggio di servizio il personale necessario alla formazione delle relative commissioni secondo le disposizioni vigenti in materia nel territorio nazionale.

Infine, si evidenzia l'esigenza di tener presente la specificità dei piani di studio adottati in tali scuole (in virtù dei dd. ii. n. 4269 del 2010, n. 4270 del 2010, n. 4460 del 2012) rispetto alle corrispondenti istituzioni scolastiche del territorio nazionale e, quindi, la necessità che lo svolgimento delle prove



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

d'esame sia coerente con gli stessi.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo

Allegati:

1. Modello per la formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni, con istruzioni per la compilazione (modello ES-0);
2. Modello per l'individuazione dei commissari interni, con istruzioni per la compilazione (modello ES-C);
3. Modello per la presentazione dell'istanza di inserimento nell'elenco regionale dei presidenti (modello ES-E)
4. Modello per la presentazione dell'istanza di nomina in qualità di presidente e/o commissario, con istruzioni per la compilazione (modello ES-1);
5. Tabella recante l'indicazione dei termini degli adempimenti amministrativi e tecnici;
6. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina in qualità di presidente;
7. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina in qualità di commissario;
8. Elenco delle classi di concorso da indicare sul modello ES-1;
9. Riepilogo degli adempimenti dei dirigenti scolastici e dei dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali;
10. Elenco degli indirizzi con disciplina/e scelta/e per la seconda prova con classe di concorso "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado";
11. Elenco degli indirizzi con altra disciplina affidata a commissari esterni di lingua straniera affidata a classe di concorso "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado".

Uffici scolastici regionali - LORO SEDI

Provincia autonoma di Bolzano-Direzione istruzione e formazione italiana

Dipartimento istruzione e cultura della Provincia di Trento

Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali

Coordinatori delle attività educative e didattiche degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado paritari

LORO SEDI

p. c., Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – DGSP -Ufficio V -Roma

Provincia autonoma di Bolzano -Direzione istruzione e formazione tedesca

Provincia autonoma di Bolzano-Direzione istruzione, formazione e cultura ladina

Regione autonoma Valle di Aosta -Dipartimento sovrintendenza agli studi

Regione autonoma Valle di Aosta -Assessorato all'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO
ANNO SCOLASTICO 2018-2019

SITUAZIONE ANAGRAFICA

Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>		
Data di nascita	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Giorno	Mese	Anno
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
	Comune di nascita		Provincia
Residenza	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	C.A.P.	Comune	Prov.
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Indirizzo		Telefono fisso
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Posta elettronica		Cellulare

POSIZIONE GIURIDICA E RUOLO (barrare la casella relativa)

- A** Dirigente scolastico in servizio preposto a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, di Convitto nazionale o di Educandato Femminile, di Istituto statale nel quale funzionino corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
- B** Dirigente scolastico in servizio preposto a istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado
- C⁽¹⁾** Docente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado compreso in graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico
- D⁽¹⁾** Docente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado che abbia svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, l'incarico di dirigente scolastico
- E⁽¹⁾** Docente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado che abbia svolto per almeno un anno, nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, l'incarico di collaboratore del dirigente scolastico
- F** Docente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado
- G1** Dirigente scolastico di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, di Convitto nazionale o di Educandato Femminile, collocato a riposo da non più di tre anni
- G2** Dirigente scolastico di istituto statale d'istruzione del primo ciclo, collocato a riposo da non più di tre anni
- H** Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado
- I** Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado
- L** Docente di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, in considerazione dell'abilitazione posseduta, collocato a riposo da non più di tre anni
- M** Docente che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbia prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e sia in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame

(1) Estremi della graduatoria concorsuale o dell'incarico a dirigente scolastico o a collaboratore del dirigente scolastico
(per le posizioni giuridiche C, D o E)



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO
ANNO SCOLASTICO 2018-2019

POSIZIONE GIURIDICA E RUOLO (barrare la casella relativa)

<input type="checkbox"/> 1	Presidente	<input type="checkbox"/> 2	Presidente o Commissario	<input type="checkbox"/> 3	Commissario
Iscritto all'elenco regionale dei Presidenti delle commissioni d'esame del II ciclo ai sensi del D. M. 183/2019 (solo per scelte 1 e 2)					<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
per la Regione					<input type="text"/>

DATI DI INSEGNAMENTO (compilare solo per il ruolo di Commissario, caselle 2 e 3)

1. Insegna in classi terminali la materia di nomina (per le posizioni giuridiche C, D, E, F, H, I)					<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Materia di nomina che, nel proprio indirizzo di studio, corrisponde a quella in cui si insegna, su classe terminale (per le posizioni giuridiche C, D, E, F, H, I)					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Codice		Denominazione			
<input type="checkbox"/>	Codice della materia non presente negli allegati al D.M. n.37 del 18/01/2019 (da selezionare, in alternativa al codice della materia, dagli aspiranti in servizio su classe terminale)				
Classe di concorso (per le posizioni giuridiche C, D, E, F, H, I, L, M)					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Codice		Denominazione			
2. E' in possesso dell'abilitazione prevista per la materia di nomina e/o classe di concorso suindicate (per le posizioni giuridiche H, I, M e L)					<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3. E' in possesso di un titolo di laurea almeno quadriennale o specialistica (per la posizione giuridica F)					<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4. Presta contemporaneamente servizio in altro istituto secondario di II grado paritario					<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO
ANNO SCOLASTICO 2018-2019

DATI DI SERVIZIO

Anni di servizio in ruolo (per le posizioni giuridiche A,B,C,D,E,F,G1,G2,L)	<input type="text"/>	Ovvero anni di servizio non di ruolo (per le posizioni giuridiche H, I, M)	<input type="text"/>
Istituto statale di servizio attuale	<input type="text"/>		
1	Codice		Denominazione
Primo istituto statale di completamento del servizio attuale	<input type="text"/>		
2	Codice		Denominazione
Secondo istituto statale di completamento del servizio attuale	<input type="text"/>		
3	Codice		Denominazione
Istituto di servizio e/o di completamento del servizio dei due anni precedenti ⁽¹⁾	<input type="text"/>		
4	Codice		Denominazione
Istituto di servizio e/o di completamento del servizio dei due anni precedenti ⁽¹⁾	<input type="text"/>		
5	Codice		Denominazione
Istituto di servizio e/o di completamento del servizio dei due anni precedenti ⁽¹⁾	<input type="text"/>		
6	Codice		Denominazione
Istituto di servizio e/o di completamento del servizio dei due anni precedenti ⁽¹⁾	<input type="text"/>		
7	Codice		Denominazione

⁽¹⁾ Indicare, anche nel caso di personale supplente attualmente non in servizio (posizione giuridica M), il codice dell'Istituto di servizio e/o di completamento del servizio (sia statale che paritario) dei due anni precedenti, ovvero il codice dell'istituto di istruzione secondaria di secondo grado operante presso l'Istituto comprensivo. Il personale a riposo (posizioni giuridiche G1, G2 e L) deve indicare tale sede solo se in servizio nei due anni precedenti.



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO
ANNO SCOLASTICO 2018-2019

SEDI RICHIESTE (leggere attentamente le istruzioni):

Distretti, Comuni o Province di servizio o residenza per il trattamento a domanda in ambito provinciale			
Le preferenze vengono prese in esame, nelle varie "fasi territoriali", nel medesimo ordine con il quale sono espresse			
1	_____ / <input type="text"/>	2	_____ / <input type="text"/>
3	_____ / <input type="text"/>	4	_____ / <input type="text"/>
5	_____ / <input type="text"/>	6	_____ / <input type="text"/>
7	_____ / <input type="text"/>	8	_____ / <input type="text"/>
9	_____ / <input type="text"/>	10	_____ / <input type="text"/>
11	_____ / <input type="text"/>	12	_____ / <input type="text"/>
13	_____ / <input type="text"/>	14	_____ / <input type="text"/>
	Denominazione		Sigla Prov.
		Denominazione	Sigla Prov.
Comune da trattare con precedenza nella fase d'ufficio			
		Comune di servizio	<input type="text"/>
		Comune di residenza	<input type="text"/>
Sigla della provincia limitrofa a quella cui appartiene il comune di servizio o di residenza, da cui partire per il trattamento d'ufficio in ambito regionale			
			<input type="text"/> Sigla Prov.



SCHEMA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2018-2019

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Ogni Dirigente scolastico o docente deve compilare e presentare un solo modello presso l'istituto di servizio; nel caso in cui il servizio venga prestato contemporaneamente in più istituti, del medesimo ordine o di ordine diverso, la scheda deve essere presentata presso l'istituto statale dove il docente è impiegato per il maggior numero di ore settimanali. Il personale a riposo ed i docenti a tempo determinato non in servizio nel corrente anno scolastico aventi titolo alla nomina possono presentare un solo modello all'Ambito Territoriale Provinciale della provincia di residenza. I Dirigenti scolastici preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di I grado, aventi titolo alla nomina, possono presentare un solo modello all'Ambito Territoriale Provinciale di servizio.

Il modello ES-1 va compilato on line da tutto il personale scolastico in servizio su istituti d'istruzione secondaria di secondo grado o collocato a riposo. Alcuni dati vanno riportati sia indicando il codice sia specificando la denominazione (es. A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO): in caso di discordanza tra l'indicazione in codice e la denominazione, verrà considerato valido il codice.

Si invita a prestare la massima attenzione alla compilazione della domanda, in quanto le nomine disposte, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DM n.183/2019, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, che a tal fine si avvale delle procedure automatiche del Sistema Informativo, costituiscono il risultato di una procedura particolarmente articolata in cui, tenuto conto delle preclusioni previste, hanno una particolare incidenza anche il comune di servizio e quello di residenza.

Si prendono in esame, nel seguito, le singole sezioni del modello per le opportune specifiche istruzioni di compilazione.

Sezione Situazione Anagrafica

Va compilata dall'interessato in ogni sua parte. Le donne coniugate devono indicare il solo cognome da nubile.

Sezione Posizione Giuridica e Ruolo

Sono riportate tutte le tipologie di posizione giuridica considerate utili ai fini della nomina. L'aspirante, individuata con precisione la tipologia cui appartiene (controllando anche a tal fine la tabella delle posizioni giuridiche, riportata negli allegati 6 e 7 alla C.M. "Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2018/2019"), spunta la corrispondente casella.

Gli aspiranti che dichiarano di essere nelle posizioni giuridiche C, D, o E debbono riportare, nell'apposita casella posta in fondo al riquadro relativo alla "SEZIONE POSIZIONE GIURIDICA E RUOLO", gli estremi della graduatoria concorsuale o dell'incarico a dirigente scolastico o a collaboratore del dirigente scolastico. Per estremi si intendono la data ed il numero di protocollo della graduatoria concorsuale o dell'incarico.

Si chiede di barrare la casella corrispondente al tipo di nomina richiesta. I docenti aventi titolo anche alla nomina a presidente possono barrare a scelta la casella 3 o la casella 2; in quest'ultimo caso, la domanda viene esaminata prioritariamente per la nomina a presidente e, in subordine, per quella a commissario, secondo i criteri riportati nella predetta C.M.

Per le posizioni giuridiche aventi diritto, si richiama l'attenzione sulla necessità di fornire evidenza dell'avvenuta presentazione di apposita istanza di iscrizione all'elenco regionale dei Presidenti della propria regione di servizio (o di residenza, per il personale collocato a riposo), in quanto tale informazione attribuisce priorità nella procedura di nomina.

Sezione Dati d'Insegnamento

I docenti che insegnano su classi terminali debbono indicare il codice della materia di nomina che, nel proprio indirizzo di studio, corrisponde a quella d'insegnamento o alla classe di concorso di servizio, sempreché presente tra le materie riportate negli allegati al D.M. n. 37/2019. Debbono utilizzare, in particolare, il codice della materia di nomina riportato nella colonna "NOMINA", oppure, se non presente, quello riportato in corrispondenza della colonna "INSEGN.". Il codice della classe di concorso di servizio deve essere indicato anche se non presente nell'allegato al D.M. n. 37/2019. **La procedura utilizza i codici del DPR n.19/2016 e successive modifiche e integrazioni.**

I docenti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato che insegnano in classi terminali possono ricercare il codice della materia di nomina, che nel proprio indirizzo di studio corrisponde a quella di insegnamento, negli elenchi delle materie presenti su internet/intranet all'indirizzo www.istruzione.it, e allegare al D.M. n. 37/2019.

Nel caso in cui un docente presti servizio su cattedra comprendente più insegnamenti, deve essere indicata, a scelta dell'aspirante, una sola delle materie insegnate. I docenti a riposo (posizione giuridica "L") devono indicare il codice della classe di concorso di servizio al momento del collocamento in quiescenza.

I docenti di religione, in quanto concorrono alla nomina solo come Presidente, devono essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado.

I docenti di sostegno (posizione giuridica F, o M) devono sempre specificare di essere in possesso dell'abilitazione (flag di cui al punto 2).

Le indicazioni relative alla materia ed alla classe di concorso devono essere tra loro congruenti; in caso contrario la scheda non può essere acquisita nel sistema informativo.

I docenti di istituti statali devono indicare, al punto 3, se prestano servizio, per l'anno scolastico in corso, anche in altro istituto paritario. L'indicazione SI preclude la possibilità di presentare la domanda di partecipazione, come riportato nella C.M. "Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2018/2019".

I docenti che insegnano, su classi terminali, materie non riportate negli allegati al D.M. n. 37/2019, debbono, in alternativa all'indicazione del codice della materia, selezionare la casella "Codice della materia non presente negli allegati al D.M. n. 37/2019". A titolo esemplificativo:

- il docente che insegna, ad esempio, matematica su classe terminale, in un indirizzo di studio per il quale la matematica è stata individuata tra le materie affidate a commissario esterno, quindi presente negli allegati al D.M., deve indicare il codice della materia;



SCHEMA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2018-2019

- la casella “Codice della materia non presente negli allegati al D.M. n. 37/2019” deve essere invece selezionata dal docente che insegna, ad esempio, matematica su classe terminale, in un indirizzo di studio per il quale la matematica **NON** è stata individuata tra le materie affidate a commissario esterno, anche nel caso in cui la materia matematica risulta affidata a commissario esterno per altri indirizzi di studio.

I docenti di lingua straniera devono indicare la classe di concorso sulla quale prestano servizio, anche nella circostanza in cui negli allegati al D.M. 37/2019 sia riportata la classe generica A024. I codici da riportare sono rispettivamente:

- AA24 - Francese
- AB24 - Inglese
- AE24 - Russo
- AC24- Spagnolo
- AD24 – Tedesco
- AI24 – Cinese
- AJ24 – Giapponese
- AK24 – Ebraico
- AL24 - Arabo

Gli insegnanti tecnico-pratici devono indicare esclusivamente il codice della classe di concorso di servizio.

I docenti che insegnano in classi intermedie devono compilare esclusivamente la casella “Classe di Concorso” indicando la classe di concorso di servizio.

Per le posizioni giuridiche interessate, si richiama l’attenzione sull’obbligatorietà di apporre le indicazioni relative all’insegnamento della materia di nomina in classi terminali, al possesso dell’abilitazione per la materia di nomina/classe di concorso, al possesso di un titolo di laurea almeno quadriennale o specialistica, in quanto tali informazioni corrispondono a precisi requisiti per la partecipazione o criteri di priorità nella procedura di nomina.

Sezione Dati di Servizio

Gli aspiranti devono riportare, in codice e in chiaro, i dati delle sedi di servizio.

Nella casella “Anni di servizio in ruolo” deve essere indicata l’anzianità di “servizio in ruolo” effettiva maturata dall’aspirante appartenente alle posizioni giuridiche A, B, C, D, E, F, G1, G2, L.

Gli anni di servizio dei Dirigenti scolastici comprendono anche quelli maturati nel precedente servizio di ruolo prestato in qualità di docente.

Nella casella “Anni di servizio non di ruolo” deve essere indicata l’anzianità di “servizio non di ruolo” maturata dall’aspirante appartenente alle posizioni giuridiche H, I, M. L’aspirante dichiara sotto la propria responsabilità il servizio prestato a tempo determinato.

I Dirigenti scolastici in servizio presso istituti di secondo grado possono indicare, come istituto di servizio, il codice dell’istituto di secondo grado sede dell’incarico.

I Dirigenti scolastici di convitti nazionali o di educandati femminili devono indicare, rispettivamente, il codice del convitto o dell’educando.

I Dirigenti scolastici di istituti omnicomprensivi presso i quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado devono, invece, indicare tutti i codici meccanografici degli istituti secondari di secondo grado funzionanti presso l’istituzione scolastica.

I Dirigenti scolastici in servizio presso istituti statali di istruzione primaria, secondaria di primo grado o istituto comprensivo devono indicare il codice dell’istituto sede dell’incarico.

I docenti, titolari di insegnamento in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, in servizio nel corrente anno scolastico presso istituti d’istruzione secondaria di primo grado, devono indicare il codice dell’istituto di titolarità desumibile dal Bollettino Ufficiale del MIUR.

I docenti di istituti d’istruzione primaria e secondaria di primo grado, in servizio presso istituti d’istruzione secondaria di secondo grado e/o inclusi nelle graduatorie di merito per Dirigenti Scolastici, devono indicare il codice della sede attuale di servizio.

Devono essere indicati, altresì, i codici degli istituti di servizio e/o di completamento del servizio (sia statali sia paritari) dei due anni precedenti, se diversi dagli attuali, anche nel caso di:

- Personale supplente sia in servizio che non in servizio;
- Personale a riposo (posizione giuridica G1, G2, L), se in servizio nei due anni scolastici precedenti a quello in corso.

I codici relativi alle scuole statali dell’anno scolastico 2018/19 sono reperibili sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, selezionando Anagrafe scuole statali, nella sezione aree tematiche, all’indirizzo:

http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml

I codici degli istituti paritari possono essere ricercati, sullo stesso sito, nella sezione Scuola in chiaro.

Sezione Sedi Richieste

In questa sezione, ai fini dell’assegnazione alle sedi di esame, l’aspirante può indicare complessivamente fino a quattordici sedi. Le preferenze vengono prese in esame nelle varie “fasi territoriali” nel medesimo ordine con il quale sono state espresse.

Le sedi richieste per il trattamento a domanda in ambito provinciale possono essere indifferentemente distretti scolastici, comuni, o la provincia di servizio o di residenza. Si precisa che le sedi nella provincia di residenza possono essere richieste solo se questa è ubicata nella stessa regione di servizio. Il personale a riposo o non in servizio può richiedere esclusivamente sedi nella provincia di residenza.



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2018-2019

L'assegnazione alla sede d'esame, in base alle preferenze espresse, avviene secondo il principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino Ufficiale del MIUR, integrato con l'elenco delle scuole paritarie.

Nel caso in cui l'aspirante intenda indicare un distretto scolastico, deve indicare la dizione riportata nel predetto elenco. Così, ad esempio, se l'aspirante intende chiedere il distretto 058 della provincia di Frosinone, comprendente i comuni di Pontecorvo e Roccasecca, deve scrivere, sotto la voce "denominazione": DISTRETTO 058, e sotto la voce "sigla provincia": FR. Se, invece, intende chiedere il solo comune di Pontecorvo, deve scrivere, sotto la voce "denominazione": PONTECORVO, e sotto la voce "sigla provincia": FR. Se infine intende chiedere l'intera provincia di Frosinone è sufficiente scrivere sotto la voce "denominazione": PROVINCIA DI FROSINONE; ovviamente l'indicazione della provincia è comprensiva del corrispondente capoluogo di provincia, nonché di tutti i distretti ed i comuni in essa inclusi.

Occorre pertanto notare che, ai fini della nomina, risulta inutile esprimere, in righe successive, preferenze incluse in ambiti territoriali più ampi espressi in precedenza. Il sistema ignora le eventuali preferenze già "incluse" in altre informando gli interessati della circostanza nelle lettere che notificano l'avvenuta acquisizione dei dati presenti nella scheda.

Parimenti vengono ignorate, ed ugualmente segnalate, sia le preferenze per località nelle quali non sono operanti istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, possibili sedi d'esame, che quelle presenti nelle province di Aosta e Bolzano.

Occorre infine ricordare che alcuni grandi comuni comprendono più distretti scolastici; pertanto, è possibile richiedere, ovviamente, per quanto sopra precisato, prima dell'eventuale indicazione dell'intero comune, uno o più distretti in esso contenuti.

Tuttavia, nel caso di distretti anomali, cioè costituiti da una parte di un grande comune e da alcuni piccoli comuni, la preferenza è esaminata per l'intero ambito territoriale (ad esempio, il distretto 8 della provincia di Genova comprende un istituto del comune di Campo Ligure ed un istituto del comune di Genova: pertanto, l'indicazione "DISTRETTO 008 / GE" potrebbe dar luogo alla nomina su uno qualsiasi dei due istituti, esaminati nell'ordine del Bollettino Ufficiale delle scuole secondarie di II grado, esteso alle sedi istituite presso le scuole paritarie).

In ogni caso si ricorda che non possono essere disposte nomine nel distretto che comprende la/e propria/e scuola/e di servizio, se non nel trattamento d'ufficio e nelle condizioni precisate al par. **3.d.e.a** della C.M. "Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2018/2019".

Ai fini dell'eventuale nomina d'ufficio, l'aspirante può indicare quale comune trattare con precedenza tra quello di servizio o quello di residenza. Il comune specificato, per il personale in servizio, deve comunque appartenere alla Regione di servizio; in assenza della selezione, viene trattato il comune di servizio.

Per il personale collocato a riposo o non in servizio il trattamento parte sempre dal comune di residenza.

Per una eventuale, del tutto eccezionale, nomina d'ufficio nell'ambito regionale che comprende il comune di servizio o residenza, l'aspirante può indicare la sigla della provincia limitrofa più gradita in relazione alla quale verranno applicati i criteri di viciniorietà adottati per la nomina.

ALLEGATO 7

PRIORITA' AI FINI DELLA NOMINA DEI COMMISSARI

ORDINE DI NOMINA	DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICA	CODICE DELLA POSIZIONE GIURIDICA DA CONTRASSEGNARE SUL MOD. ES-1
1	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, che insegna in classi terminali	C, D, E, F
2	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, che insegna in classi non terminali	C, D, E, F
3	Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, fornito di abilitazione che insegna in classi terminali	H
4	Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, fornito di abilitazione che insegna in classi non terminali	H
5	Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, fornito di abilitazione che insegna in classi terminali	I
6	Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, fornito di abilitazione che insegna in classi non terminali	I
7	Docente di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado, in considerazione dell'abilitazione posseduta, collocato a riposo da non più di 3 anni	L
8	Docente che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbia prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado e sia in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame	M
9	Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, non fornito di abilitazione che insegna in classi terminali	H
10	Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, non fornito di abilitazione che	H

ALLEGATO 7

PRIORITA' AI FINI DELLA NOMINA DEI COMMISSARI

ORDINE DI NOMINA	DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICA	CODICE DELLA POSIZIONE GIURIDICA DA CONTRASSEGNARE SUL MOD. ES-1
	insegna in classi non terminali	
11	Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, non fornito di abilitazione che insegna in classi terminali	I
12	Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, non fornito di abilitazione che insegna in classi non terminali	I

ALLEGATO 6

PRIORITA' AI FINI DELLA NOMINA DEI PRESIDENTI

ORDINE DI NOMINA	DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICA	CODICE DELLA POSIZIONE GIURIDICA DA CONTRASSEGNARE	
		MODELLO ES-E	MODELLO ES-1
1	Dirigente scolastico di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado, di Convitto nazionale o di Educandato Femminile, di Istituto statale nel quale funzionino corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	A	A
2	Dirigente scolastico preposto ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	B	
3	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado, con almeno 10 anni di servizio, compreso in graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico nella scuola secondaria di secondo grado, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	C	
4	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado, con almeno 10 anni di servizio, che abbia svolto per almeno un anno, nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, l'incarico di dirigente scolastico, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	D	
5	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado, con almeno 10 anni di servizio, che abbia svolto per almeno un anno, nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, l'incarico di collaboratore del dirigente scolastico, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	E	
6	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno 10 anni di servizio di ruolo, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti e provvisto di laurea quadriennale o specialistica o magistrale.	F	
7	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno 10 anni di servizio, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti e non provvisto di laurea quadriennale o specialistica o magistrale.	F	
8	Dirigente scolastico di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, di Convitto nazionale o di Educandato Femminile collocato a riposo da non più di tre anni, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	G1	
9	Dirigente scolastico di istituto statale d'istruzione del primo ciclo, collocato a riposo da non più di tre anni, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	G2	
10	Docente di istituti statali di istruzione secondaria di secondo	L	

ALLEGATO 6

PRIORITA' AI FINI DELLA NOMINA DEI PRESIDENTI

	grado, collocato a riposo da non più di tre anni, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.		
11	Dirigente scolastico preposto ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, non incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.		B
12	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado, con almeno 10 anni di servizio, compreso in graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico nella scuola secondaria di secondo grado, non incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.		C
13	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado, con almeno 10 anni di servizio, che abbia svolto per almeno un anno, nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, l'incarico di dirigente scolastico, non incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.		D
14	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado, con almeno 10 anni di servizio, che abbia svolto per almeno un anno, nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, l'incarico di collaboratore del dirigente scolastico, non incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.		E
15	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno 10 anni di servizio di ruolo, non incluso nell'elenco regionale dei Presidenti e provvisto di laurea quadriennale o specialistica o magistrale.		F
16	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno 10 anni di servizio, non incluso nell'elenco regionale dei Presidenti e non provvisto di laurea quadriennale o specialistica o magistrale.		F
17	Dirigente scolastico di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, di Convitto nazionale o di Educandato Femminile collocato a riposo da non più di tre anni, non incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.		G1
18	Dirigente scolastico di istituto statale d'istruzione del primo ciclo, collocato a riposo da non più di tre anni, non incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.		G2
19	Docente di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocato a riposo da non più di tre anni, non incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.		L

DOCENTI CHE DEVONO PRESENTARE

	COGNOME	NOME
1	AIMONE	LUIGI
2	AMABILE	ANTONIO
3	BANCHINI	LEONARDO
4	BARBIERI	GABRIELE
5	BIANCO	PAOLA AGATA
6	BOCCHETTI	ANTONIO
7	BRACCIOTTI	FRANCESCO
8	CAMPO	STEFANO
9	CAPUOZZO	LAURA
10	D'ANGELO	FABIO
11	DE PALMA	CARMELA
12	DE SIMONE	ANGELA
13	DEL DUCA	GIUSEPPE
14	DELLI NOCI	STEFANIA
15	DI BLASI	SALVATORE
16	DI GIACOMO	LORENZO
17	DI MATTEO	LAURA
18	FIGURA	GIOVANNI
19	FRAONI	FRANCESCA
20	GEROCARNI	ALESSANDRA
21	GIARDI	MANUELA
22	GIOFFRE'	CARMELO
23	GNESINI	GIANNA
24	GROSSO	MARIO
25	GUERRIERI	ELENA
26	IPPOLITI	VALERIA
27	LERARIO	MARIA GABRIELLA
28	LICATA	FRANCA
29	MADDALENA	BARBARA
30	MANNELLI	ENRICO
31	MARINO	IRENE
32	MATERA	FELICE
33	MAZZONI	VITTORIO
34	MELANI	LORENZO
35	MEONI	ILARIA
36	PALOMBI	ALESSANDRO
37	PIEROZZI	MIRIAM
38	PIZZICORI	MATTEO
39	PRATESI	LAURA
40	PROVENZANO	ALESSANDRO
41	PULITI	LUIGI

42	RAGOZZINO	FRANCESCA
43	RINALDI	RICCARDO
44	RIZZUTO	ELISABETTA
45	SARDELLA	FRANCESCO
46	SERRATORE	MONIA
47	SGADARI	CORRADO
48	SPINA	VINCENZO
49	TARCHI	CARLA
50	TASSELLI	TOMMASO
51	VALENTINI	CATIA
52	ZAMBARDINO	MARIO
53	ZIZZARI	ANDREA

DOMANDA

CLASSE CONCORSO
A41
B15
A26
A48
A26
B17
A42
A12
A10
A12
A-B24
A12
A40
AB24
AB24
A10
A42
B15
B15
AB24
B22
AD24
A12
A26
A12
A12
A12
A26
A50
B17
AA24
A40
A26
A42
A54
A42
A12
B17
A12
A46
A48

A-B24
B15
A21
A46
A34
<i>B15</i>
B17
A20
A12
A-B24
A48
A65